

IL G.L., sciogliendo la riserva ,
ritenuto che il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 proposto dal SAVIP – Sindacato Autonomo della
Vigilanza Privata - in data 12.3.03 deve essere accolto anche se non completamente;
ritenuta innanzitutto sussistente la legittimazione attiva del sindacato ricorrente;
ritenuto invero esistente il requisito della “nazionalità”;
considerato che pacificamente l’art. 28 legge 300/70 richiede esclusivamente il requisito della
diffusione del sindacato sul territorio nazionale, senza esigere invece che l’associazione debba far
parte di una confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, né che sia firmataria
di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva;
considerato infatti che la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 334/88 ha rilevato tra l’altro
che l’art. 28 in esame è espressione della garanzia, nel nostro ordinamento, del libero sviluppo di
una “normale dialettica sindacale”, perché “il suo impiego presuppone una dimensione
organizzativa – quella nazionale – che, per non essere legata né ad una aggregazione a livello
confederale intercategoriale, né alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti spazi di
operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie”;
considerato pertanto che ai fini dell’esistenza del requisito della “nazionalità” ciò che rileva è che il
sindacato abbia una effettiva diffusione sul territorio nazionale, sia con riferimento alla presenza di
strutture, sia in relazione all’effettivo svolgimento dell’attività sindacale (Pretura Milano 29.11.93;
Pretura Milano 16.11.1992; Trib. Milano 15.5.93; Corte d’Appello Torino 6.10.00; Trib. Genova
7.6.02);
ritenuto che il Savip, come risulta dalla documentazione allegata, non solo ha costituito segreterie
provinciali su tutto il territorio nazionale, ma anche dal punto di vista delle attività sindacali sta
operando intrattenendo rapporti con le altre parti sociali ed ha indetto uno sciopero tenutosi in data
25.1.02 (cfr. doc.ti 1,2,3,4 allegati al ricorso);
considerato altresì che il SAVIP aderisce alla FASST – Federazione Autonoma dei Sindacati dei
Servizi, del Terziario, delle alte professionalità e della funzione pubblica (cfr. doc. 32 allegato alla
memoria autorizzata 15.4.03);
ritenuto pertanto esistente il requisito della “nazionalità” in capo al sindacato ricorrente come del
resto già riconosciuto dal Tribunale di Genova nell’ordinanza 7.6.02 sopra richiamata;
ritenuto, quanto ai denunciati comportamenti antisindacali, fondata innanzitutto la censura
avanzata dal SAVIP in ordine alle omesse trattenute sindacali;
rilevato invero che, anche a prescindere dall’adesione all’uno o all’altro dei contrapposti indirizzi
giurisprudenziali di merito (la sentenza della Corte di Cassazione n. 3813/01 invocata dal ricorrente
in realtà non si è affatto occupata del problema relativo alla validità o meno della cessione parziale
del credito retributivo , mentre la sentenza della Cass.n 1312/00, così come quelle precedenti,
riguarda la vecchia formulazione dell’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori).che, successivamente
all’avvenuta abrogazione degli ultimi due commi dell’art. 26 legge 300/70, hanno affermato la
legittimità e rispettivamente l’illegittimità della cessione parziale del credito retributivo del
lavoratore a favore dei sindacati non firmatari del contratto collettivo che espressamente disciplinano
il diritto del sindacato alla trattenuta dei contributi (nel caso di specie peraltro, come risulta dai
doc.ti 6 e 7 di parte ricorrente si tratta di cessione revocabile ,là ove l’invalidità del suddetto
negozio è stata affermata dalla giurisprudenza di merito proprio principalmente sul presupposto
dell’irrevocabilità di un simile atto : cfr. Pretura Milano 12.4.99; Tribunale Milano 12.10.99; Corte
Appello Milano 14.2.02), nella fattispecie in esame la società convenuta ha accettato l’anzidetta
cessione e quindi acconsentito alla stessa quando ha operato l’anzidetta trattenuta sullo stipendio di
OMISSIS relativo al mese di luglio 2002 (cfr. prospetto paga prodotto sub doc. 8); ritenuto pertanto
che deve essere qualificato antisindacale -oltrechè illegittimo quale revoca unilaterale del consenso
già prestato - il successivo rifiuto manifestato espressamente dalla azienda con lettera del 22.10.02 (
doc. 10) in quanto idoneo ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale
pregiudicando l’acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo
svolgimento dell’attività ;

4

considerato altresì che nel caso di specie il carattere antisindacale di tale condotta aziendale nei confronti del SAVIP appare ulteriormente accentuato dal fatto che pacificamente l'azienda riconosce alle altre Organizzazioni Sindacali il diritto ad ottenere il versamento dei contributi mediante ritenute sul salario dei lavoratori iscritti;

ritenuto invece infondata la censura relativa al mancato riconoscimento da parte della North East Services s.p.a. dei permessi sindacali al Segretario Provinciale Savip, per i motivi evidenziati in memoria difensiva che vanno pienamente condivisi non essendo pacificamente il sindacato ricorrente firmatario di alcun contratto collettivo applicato nell'unità produttiva;

rilevato, quanto alle varie contestazioni disciplinari inoltrate dalla società convenuta nei confronti di OMISSIS e sfociate poi nel licenziamento di quest'ultimo, che sul punto non resta che richiamare integralmente la precedente ordinanza di questo giudice emessa in data 7.7.03 che ne ha accertato, sia pure in via sommaria, l'illegittimità;

"Il G.L., sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza che precede;

letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;

ritenuto sussistente il requisito del cd. "fumus boni juris" in ordine all'illegittimità del licenziamento intimato all'OMISSIS con raccomandata dell'1.4.03;

considerato che nella lettera di recesso sono state richiamate espressamente le precedenti lettere di contestazione di addebiti del 12.2.03, 25.2.03 e 27.2.03 e che il licenziamento in tronco, chiaramente disciplinare, è stato intimato ex artt 2119 c.c. e 127 c.c.n.l. di categoria ;

ritenuta fondata l'eccezione preliminare di violazione dell'art. 7 legge n. 300/70, sollevata dall'OMISSIS nell'atto introduttivo, in relazione alle contestazioni di cui alle lettere del 12 e del 27 febbraio 2003;

rilevato invero che, tramite il proprio legale, il ricorrente con lettere del 18.2.03 e del 3.3.03 (doc.ti 10 e 15) aveva chiesto alla datrice di lavoro di essere personalmente sentito per potere esporre più ampiamente le proprie giustificazioni;

rilevato che la società convenuta nella lettera del 17.3.03 ha provveduto a convocare il ricorrente per il giorno 24.3.03 ma espressamente ed esclusivamente con riferimento alla contestazione d'addebito del 25.2.03 (cfr. doc. 17);

considerato che non vi è alcuna prova in atti che nel corso del suddetto colloquio sia stato comunque consentito all'Olimpo di fornire le proprie giustificazioni anche sugli altri fatti in contestazione;

ritenuto pertanto che degli addebiti mossi con le lettere del 12 e del 27 febbraio non può assolutamente tenersi conto;

rilevato che con la lettera del 25.2.03 sono stati contestati all'OMISSIS i seguenti fatti: a) che il 24.2.03 alle ore 13.10 al rientro dal servizio programmato per la mattina si era rifiutato di timbrare il cartellino contravvenendo alle disposizioni aziendali affisse negli albi aziendali; b) di non aver quindi completato il servizio programmato per il pomeriggio determinando così un mancato ritiro dei valori in favore di alcuni clienti per il rientro anticipato del mezzo; c) che il 25.2.03 assieme ai colleghi OMISSIS, senza alcuna motivazione, aveva impiegato circa 60 minuti nell'effettuare le operazioni di carico per 30 clienti causando difficoltà sia al personale del Centro Conta che ad altri furgoni; d) che si era rifiutato sempre il 25.2.03 di caricare n. 18 blisters di moneta da consegnare alla filiale della Cariparo, adducendo che sul mezzo non c'era posto e che solo in seguito all'intervento del Responsabile aveva poi provveduto al carico con notevole perdita di tempo; e) che sempre il giorno 25.2.03 il furgone di cui faceva parte l'Olimpo alle ore 9 aveva contattato la centrale operativa per avvisare che ci sarebbe stata la necessità di rientrare in sede poiché era stato dimenticato il marsupio vuoto indispensabile per effettuare il ritiro presso la cassaforte ubicata alla Stazione ferroviaria di Padova: non essendo stato possibile autorizzare il rientro, il responsabile aveva dovuto constatare il mancato ritiro con le conseguenze che sarebbero state determinate da parte del cliente;

considerato quanto ai punti a) e b) che dall'esame della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di categoria - cfr. artt. 65 e segg- e dai regolamenti interni prodotti- tra l'altro solo su

4

espressa richiesta di questo giudice - da parte della società convenuta (regolamenti che peraltro appaiono dettati unilateralmente dalla datrice di lavoro e privi di data) non risulta affatto che fosse previsto un particolare orario di lavoro giornaliero diviso per ciascun dipendente e, per l'OMISSIS in particolare, in due turni (mattina e pomeriggio);
rilevato che solo la comunicazione aziendale dell'8.3.01 fa riferimento, nel dettare le modalità di timbratura, ad un orario di inizio servizio alle ore 7 e di termine servizio alle ore 13;
considerato peraltro che l'esistenza di un simile orario è contraddetta dall'esame dei fogli di viaggio dei giorni 12, 24, 25 e 26 febbraio dell'equipaggio del ricorrente che documentano l'assenza di un qualsivoglia orario prestabilito sia di inizio che di fine servizio, con esclusione anche della duplicità del servizio al mattino e al pomeriggio nell'ambito dello stesso giorno (così per il 12.2.03 risulta: inizio 7.30- fine 13.45 (mattino); inizio 13.45-fine 17.10 (pomeriggio); per il 24.2.03 risulta: inizio 7.30 fine 13.10 (mattino); inizio 14-fine 17 (pomeriggio); per il 25.2.03 e il 26.2.03 risulta: inizio ore 6-fine ore 14 (solo mattino);
considerato che del resto lo stesso informatore di parte convenuta, sig. OMISSIS , ha affermato che non esiste in azienda un orario di fine turno;
considerato che non è dato sapere se e quando l'OMISSIS fosse venuto a conoscenza dell'orario di lavoro a lui assegnato per il giorno 24 febbraio in contestazione;
considerato altresì che le anomalie esistenti in azienda in ordine all'orario di servizio dei dipendenti erano già state contestate all'azienda, sia pure per conto del SAVIP, dal legale dell'OMISSIS con lettera del 18.2.03 (doc.11);
ritenuto pertanto che, alla luce delle anzidette considerazioni, il rifiuto da parte del ricorrente di timbrare il cartellino alle ore 13.10 del 24.2.03 e il conseguente mancato completamento del servizio programmato per il pomeriggio dello stesso giorno non costituiscono affatto rispettivamente "violazione delle disposizioni aziendali affisse negli albi aziendali" e "abbandono del posto di lavoro" ex art. 127 c.c.n.l. di categoria e comunque non assumano gravità tale da poter giustificare un licenziamento in tronco;
considerato invero che non può negarsi il diritto del dipendente a conoscere per tempo il proprio orario di lavoro;
considerato quanto ai fatti sub c): che non esiste alcuna disposizione aziendale che preveda un tempo massimo per l'effettuazione delle operazioni di caricamento; che gli informatori assunti OMISSIS hanno dichiarato che le operazioni erano particolarmente complesse e che tra l'altro avevano dovuto aspettare anche l'arrivo di un altro furgone; che questi ultimi due non hanno comunque ricevuto alcuna contestazione disciplinare per i medesimi fatti ;
ritenuto pertanto che anche il suddetto addebito oltre che non provato - sia pure allo stato dovendosi ritenere più attendibili le dichiarazioni rese da OMISSIS , in quanto non interessati, rispettato a quelle del OMISSIS direttamente coinvolto in tutti gli addebiti contestati al ricorrente, e salva più approfondita istruttoria in sede di marito - appare del tutto marginale;
considerato quanto ai fatti sub d) che non solo gli informatori assunti OMISSIS hanno confermato che il furgone era già carico e non c'era posto per la moneta in contestazione, sì che è stata posizionata, contrariamente alle regole, al di fuori della cassaforte, ma che in ogni caso è stata poi ugualmente caricata e il servizio è stato regolarmente espletato;
ritenuto pertanto che nell'originario "rifiuto" frapposto dall'OMISSIS non può certamente qualificarsi come "insubordinazione" ex art. 127 c.c.n.l. cit.;

considerato infine quanto ai fatti di cui al punto e) che tale contestazione appare veramente strumentale dal momento che non solo la dimenticanza del marsupio , così come di una chiave o altra cosa, non può certamente ritenersi fatto eccezionale come anche confermato dagli informatori assunti, i quali del resto non hanno ricevuto alcuna contestazione , ma che in ogni caso anche tale servizio è stato espletato;

rilevato altresì che non risultano agli atti lamentele di clienti in ordine ai disservizi , ritardi ecc.. contestati all'OMISSIS;

✓

ritenuto pertanto che sussistono fondati dubbi in ordine alla legittimità del licenziamento impugnato;”

ritenuto altresì discriminatorio il licenziamento in questione, in quanto determinato da evidenti motivi sindacali, alla luce della pretestuosità delle accuse rivolte al ricorrente e della mancanza di analoga contestazione nei confronti dei colleghi dell'OMISSIS, non iscritti al sindacato ricorrente, i quali erano astrattamente imputabili delle medesime condotte;

ritenuta pertanto l'antisindacalità anche del licenziamento intimato dall'azienda resistente all'OMISSIS;

ritenuto pertanto che il ricorso ex art. 28 negli anzidetti limiti deve essere accolto e che le spese vanno poste a carico della società convenuta per il principio della soccombenza

P.Q.M.

dichiara l'antisindacalità dei comportamenti tenuti dalla North East Services s.p.a. nei confronti del sindacato ricorrente SAVIP di cui alla parte motiva del presente decreto e, conseguentemente, ordina alla società convenuta la cessazione immediata degli stessi e di astenersi anche per il futuro da simili condotte, nonché la rimozione degli effetti ed in particolare:

di provvedere ad effettuare e di versare al SAVIP le somme trattenute dalle buste paga dei dipendenti ad esso iscritti;

di reintegrare in azienda il sig. OMISSIS adibendolo alle mansioni da ultimo svolte di trasporto valori o ad altre equivalenti;

ordina l'affissione del presente decreto nelle bacheche aziendali presso le sedi di Padova; condanna la North East Services s.p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500.00, di cui € 51,65 per esborsi, attribuito ai procuratori del ricorrente il diritto di distrazione. Si comunichi.

Padova, li 20.9.03

IL G.L.

C. Santinello
(Dott. C. santinello)

Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 24/9/03
IL CANCELLIERE

PER PRESA DISCONTI

26/9/03

Stacchetti

Eseguita comunicazione il 29/9/03
Il Cancelliere

conforme all'originale
20/9/2003

Il Cancelliere

